

---

## **COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO**

Provincia di Cremona



---

### **DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

**(ai sensi della DGR XI/5714 del 15/12/2021)**

---

**ELABORATO TECNICO**

---

31 ottobre 2022



## **INDICE**

<b>1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI RETICOLO IDRICO</b>	
.....	<b>2</b>
<b>2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE</b>	
<b>COMUNALE.....</b>	<b>6</b>
<b>3. IL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA</b>	
.....	<b>8</b>
<b>4. IL RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE.....</b>	<b>9</b>
<b>5. IL RETICOLO IDRICO PRIVATO .....</b>	<b>10</b>
<b>6. VERIFICA DI CONGRUITA' CON IL RETICOLO IDRICO MASTER DELLA</b>	
<b>REGIONE LOMBARDIA (Geoportale) .....</b>	<b>12</b>
<b>7. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO .....</b>	<b>13</b>
<b>8. NOTE RIEPILOGATIVE E CONCLUSIVE.....</b>	<b>15</b>



## ELENCO ALLEGATI

1. Inquadramento geografico, scala 1:50.000
2. Tavola di perimetrazione delle fasce fluviali P.A.I. lungo il Fiume Adda – Foglio 140, sez. I, Lodi, Adda 05; Delimitazione delle aree allagabili: stralcio della mappa di pericolosità del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione lungo i fiumi Adda e Serio - agg. 2022
3. Tabelle di classificazione dei corsi d'acqua:  
Tab. 1: elenco e riferimenti dell'**Autorità di Polizia Idraulica** e/o degli Enti e soggetti gestori dei reticoli idrografici di bonifica, privato e minore in comune di Bagnolo Cremasco  
Tab. 2: corsi d'acqua appartenenti al **Reticolo Idrico di Bonifica (competenza consortile)** iscritti nell'Allegato C della D.G.R. n. XI/5714/2021 nel comune di Bagnolo Cremasco  
Tab. 3: corsi d'acqua appartenenti al **Reticolo Idrico Minore** nel comune di Bagnolo Cremasco,  
Tab. 4: corsi d'acqua appartenenti al **Reticolo Idrico privato**, non iscritti negli all. A, B e C della D.G.R. n. XI/5714/2022, nel comune di Bagnolo Cremasco
4. Descrizione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico di Competenza dei Consorzi di Bonifica, minore e privato

## TAVOLE

- TAV 1: Individuazione del Reticolo Idrico di Competenza dei Consorzi di Bonifica, minore e privato (scala 1:10.000)
- TAV 2: Individuazione delle fasce di rispetto sul Reticolo Idrico di Competenza dei Consorzi di Bonifica e minore (scala 1:5.000)

## APPENDICE

- Norme di Polizia Idraulica da applicare alle fasce di rispetto



## **1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI RETICOLO IDRICO**

Su incarico del Comune di Bagnolo Cremasco (CR) viene redatto il presente Documento di Polizia Idraulica, che comprende anche l'identificazione delle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua, che interessano e attraversano il territorio comunale, e delle relative norme di Polizia Idraulica. Il lavoro è stato svolto in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. XI/5714 del 15 dicembre 2021 (BURL Serie Ordinaria n. 51 del 23 dicembre 2021) *"Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di Polizia Idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. IX/4037 e dei relativi allegati tecnici"*, ultimo provvedimento della serie iniziata con la D.G.R. VII/7868 del 25 gennaio 2002, con la quale la Regione Lombardia ha trasferito dalle Strutture del Territorio - ex Genio Civile, ai Consorzi di Bonifica, ai Comuni e alle Comunità Montane le funzioni di individuazione, gestione e manutenzione, nonché l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica, relativi al Reticolo Idrico.

Il Reticolo Idrico Minore, che andrebbe a ricadere sotto la competenza del Comune, secondo l'attuale e più recente evoluzione della normativa regionale specifica, viene oggi definito come la porzione di reticolo idrografico demaniale che risulta residuale rispetto al Reticolo Principale, al Reticolo di Bonifica (o di Competenza dei Consorzi di Bonifica) e al reticolo privato (art. 3 dell'Allegato D della D.G.R. n. XI/5714/2021). Il Reticolo Idrico Principale è costituito dai corsi d'acqua elencati in Allegato A della D.G.R. n. XI/5714/2021, mentre il Reticolo di Bonifica è costituito dai corsi d'acqua elencati in Allegato C alla medesima D.G.R. Le competenze di Polizia Idraulica sui medesimi corsi d'acqua di cui agli allegati A e C è indicata e regolata anche dall'Allegato B alla stessa Delibera, per quanto concerne i tratti del Reticolo Idrico (sia Principale che di Bonifica) di competenza dell'Agenzia Interregionale Fiume Po (AIPo). Questa particolare casistica, riferita si ripete all'allegato B della D.G.R. 5714, non è presente nel territorio di Bagnolo Cremasco.

L'inquadramento generale e originario al tema lo fornisce la L.R. 1/2000, che all'art. 3, comma 108, lettera i) stabilisce essere *"di competenza regionale l'individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica"*. Attualmente la D.G.R. 15/12/2021 n. XI/5714 ridefinisce il Reticolo (Principale e di Bonifica) dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) e della Regione Lombardia. Per quanto concerne il reticolo idrico residuale rispetto a quello principale, sempre la L.R. 1/2000 all'art. 3, comma 114 stabilisce che *"ai comuni sono delegate le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore [...]"*, mentre l'art. 85, comma 5 della L.R. 31/2008 stabilisce che *"la Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica"*.

Su tali basi la Regione Lombardia, con il suo ultimo provvedimento legislativo emanato in materia di reticolo idrico, ha inteso ridefinire e approvare, tra le altre cose: l'Elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Principale di competenza in primis della Regione Lombardia, di cui all'Allegato A della D.G.R. XI/5714; l'Elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po, di cui all'Allegato B della D.G.R. XI/5714 (e che comprende sia corsi d'acqua del Reticolo



Principale di cui all'Allegato A precedente, sia corsi d'acqua del Reticolo Idrico di Bonifica, di cui all'allegato C che segue); l'Elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, di cui all'Allegato C alla D.G.R. XI/5714; i criteri per l'attività di polizia idraulica di competenza comunale, di cui all'Allegato D alla D.G.R. XI/5714, ritenendo di **individuare pertanto il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale per differenza rispetto ai corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale, del Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica (siano questi di competenza o meno AIPo) e ai corsi d'acqua privati (art. 3, Allegato D).**

In particolare, viene quindi stabilito come appartenente al Reticolo Idrico Minore (di competenza comunale) un qualsiasi corso d'acqua demaniale, ancorché non più attivo (per la cui definizione si può utilmente far riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1977, n. 48), non appartenente alle categorie già citate (reticolo Principale, di Bonifica e canali privati) rispondente ad almeno uno dei seguenti criteri (sinteticamente ripresi dalla D.G.R. IX/2762, Allegato B, art. 4, che precedeva l'approvazione della D.G.R. XI/5714 oggi vigente):

- sia indicato come demaniale nelle carte catastali o in base a normative vigenti (Elenco AA.PP.);
- sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- sia rappresentato come corso d'acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, catasto).

Sui corsi d'acqua così individuati e facenti parte del Reticolo Idrico Minore è stabilito che le funzioni delegate ai comuni ex art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 devono essere svolte secondo quanto stabilito, oggi, nell'allegato D della D.G.R. XI/5714/2021.

Nei comuni di pianura, ove buona parte se non la totalità del reticolo idrico non principale assolve alla funzione di irrigazione, di colo e di bonifica o di miglioramento fondiario, particolare importanza assume il ruolo dei Consorzi (o comunque dei soggetti privati) di gestione di tali corsi d'acqua, ovvero dei soggetti Concessionari. La normativa originaria in materia (D.G.R. 7868/2002) secondo l'impostazione iniziale data dalla Regione Lombardia, e in particolare l'articolo 5 della DGR 13950/2003 stabiliva che *"i Consorzi di Bonifica, ai sensi della lett. C), comma 4 dell'art. 5 della L.R. 7/2003, esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell'Allegato D della D.G.R. 7868/02 ricompresi nei comprensori del territorio regionale di cui al comma 1 dell'art. 20 della L.R. stessa"*. In seguito, la D.G.R. n. VIII/8127 aveva stabilito che l'Allegato D della D.G.R. 7868/02 venisse sostituito dall'Allegato D della D.G.R. n. 20552/2005, nuovamente aggiornato e sostituito dall'Allegato C alla D.G.R. X/7581. La L.R. 7/2003, all'art. 4 comma 3, stabilisce inoltre che *"l'istituzione del Consorzio di Bonifica non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione ed i consorzi di miglioramento fondiario (soggetti privati, nda) operanti all'interno dei comprensori di bonifica [...], ma comporta per questi l'obbligo di non realizzare opere incompatibili con le previsioni del piano comprensoriale di bonifica"*.

Il citato Allegato D (oggi Allegato C, ovvero l'Elenco dei corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica), nelle originarie formulazioni contenute nelle diverse D.G.R. precedenti l'entrata in vigore della D.G.R.



X/7581/2017 e della D.G.R. XI/5714/2021, era stato predisposto e via via aggiornato sulla base delle indicazioni fornite agli organi regionali dai singoli Consorzi di Bonifica operanti sul territorio lombardo e risulta pertanto carente di tutti quei numerosi corsi d'acqua che, pur assolvendo a funzioni prioritariamente di irrigazione e solo in secondo luogo di bonifica, non erano direttamente gestiti dal Consorzio di Bonifica di pertinenza sul corrispettivo comprensorio, in questo caso attualmente dal Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio (con sede a Cremona; in precedenza in comune di Bagnolo Cremasco aveva competenza l'oggi cessato Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado Adda-Serio), ma erano e sono amministrati da consorzi privati di irrigazione o da condomini di utenti titolari della Concessione alla derivazione delle acque ivi scorrenti.

A giudizio degli scriventi, su tali basi pregresse, un'evidente carenza normativa vedeva l'assenza di tali corsi d'acqua (privati) all'interno dell'elenco incluso nell'Allegato D (in tutte le successive formulazioni e aggiornamenti fino all'attuale allegato C), finendo con l'attribuirne, per differenza, la competenza ai Comuni, in quanto tali canali, per lo più irrigui (o idroelettrici), non risultavano appartenere né al Reticolo Idrico Principale, né a quello di competenza dei Consorzi di Bonifica. L'incongruenza vedeva quindi i Comuni divenire nuovi Enti competenti quali organi di polizia idraulica su canali di natura privata storicamente gestiti da soggetti diversi dai Consorzi di Bonifica, ovvero dai consorzi irrigui o di miglioramento fondiario (istituti di natura privata), quando non da singoli Utenti, o gruppo di Utenti, concessionari per l'utilizzo del cavo e delle acque scorrenti in esso. Tale incongruenza vedeva inoltre la normativa di riferimento seguita dai comuni nella gestione di tali canali essere il R.D. n. 523 del 25/07/1904, mentre invece la particolare natura e funzione di questi corsi d'acqua avrebbe reso più adatta l'applicazione del R.D. 368/1904.

Nella definitiva e oggi vigente compilazione dell'Allegato C (Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica) l'impostazione generale nei confronti di questa particolare categoria di corsi d'acqua non è cambiata, ma è fortunatamente stato modificato l'impianto generale della Normativa per quanto concerne le classificazioni degli altri corsi d'acqua, introducendo la categoria dei corsi d'acqua o canali **privati** e non prevedendone, qualora sussistano determinate condizioni in seguito esposte, l'attribuzione delle competenze (per differenza) ai Comuni, bensì lasciandole ai soggetti privati titolari del provvedimento di Concessione (siano questi a loro volta Consorzi di irrigazione o Utenti privati, singoli o associati).

Quanto sopra riportato vuole anche pertanto significare che tutti i canali di irrigazione e scolo non debbano necessariamente essere di gestione diretta da parte del/i Consorzio/i di Bonifica, ma semplicemente che per quelli iscritti all'Allegato C e direttamente gestiti dal Consorzio di Bonifica valgono le particolari norme previste dalla legislazione in merito alle opere di bonifica e alle loro pertinenze (R.D. 368/1904 e successivo Regolamento Regionale), mentre quelli privati sono invece svincolati dalla normativa di Polizia Idraulica comunale (R.D. 523/1904), che si applica pertanto al solo reticolo residuale tra quello principale, di bonifica e privato (sulla cui corretta individuazione sarà dedicato apposito capitolo).



Va inoltre ricordato che l'art. 1 della legge 36/1994 (Legge "Galli") ha innovato il concetto di acqua pubblica, introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, operante solo a seguito dell'emanazione del regolamento previsto dalla medesima legge 36/1994, pubblicato sulla G.U. del 26 luglio 1999. A tal proposito si ritiene importante sottolineare che la proprietà pubblica delle acque non comporta necessariamente la pubblicità del contenitore entro cui le stesse scorrono.

Al fine della corretta attribuzione delle competenze di Polizia Idraulica sui vari corsi d'acqua presenti sul territorio comunale di Bagnolo Cremasco è stata inoltre verificata la presenza di tratti iscritti nell'**ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI CREMONA**, ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, da cui è emerso che il territorio di Bagnolo Cremasco è interessato dai seguenti corsi d'acqua classificati pubblici, e pertanto di proprietà demaniale, con relativa numerazione:

- Roggia Acqua Rossa, n. 6 (RADIATA nel 1958)
- Roggia Alchina, n. 7 (RADIATA nel 1951)
- Roggia Valmarzo o Smarza, n. 84
- Roggia Canadella o Caradella, n. 86
- Roggia Melesa, n. 87
- Roggia Cresmiero, n. 94 (erroneamente indicato il comune di Bagnolo Cremasco, in quanto tale corso d'acqua non ne attraversa il territorio).

Sul Reticolo Idrico Minore, una volta individuato, vengono trasferite dagli Uffici Regionali ai Comuni tutte le competenze tecnico-amministrative che si traducono in:

- esercizio delle funzioni di polizia idraulica con applicazione e riscossione dei canoni di cui all'Allegato F della D.G.R. XI/5714;
- interventi di pulizia e manutenzione ordinaria degli alvei;
- definizione dell'estensione delle fasce di rispetto e regolamentazione delle attività concesse e vietate al loro interno.

Rimane invece interamente e esclusivamente in capo alla Provincia di Cremona (per le piccole derivazioni) e alla Regione Lombardia (per le grandi derivazioni) il rilascio delle Licenze di attingimento e delle Concessioni di derivazione di acqua pubblica superficiale da tutti i corsi d'acqua demaniali, iscritti o meno nell'Elenco delle Acque Pubbliche e appartenenti tanto al Reticolo Idrico Principale, di Bonifica che Minore, a norma del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006, tranne nei casi in cui si tratti di acque già concessionate in quanto defluenti o derivate da corsi d'acqua sovraordinati già oggetto di Concessione.



## **2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE**

Per l'identificazione del reticolo idrografico nella sua totalità, sulla base delle indicazioni inserite in tutta la legislazione regionale nel tempo intercorsa fino a quanto espressamente indicato al punto 3), allegato D della D.G.R. XI/5714/2021, il primo criterio adottato è stato la sovrapposizione della cartografia ufficiale esistente, costituita da C.T.R. e D.B.T.R., mappe catastali, rilievo Aerofotogrammetrico comunale o ortofoto aeree consultabili da diverse piattaforme on-line. La sovrapposizione di questi quattro supporti cartografici, oltre a consentire la più completa individuazione del reticolo idrico presente sul territorio, permette anche di valutare eventuali cambiamenti o modifiche nel percorso seguito dai diversi corsi d'acqua. Va infatti ricordato che la Carta Tecnica Regionale è stata realizzata negli anni 90 e aggiornata con il D.B.T.R. fino al 2020, mentre le mappe catastali, che risalgono ai primi anni del 1900, vengono aggiornate costantemente fino all'edizione più recente in formato digitale; infine l'Aerofotogrammetrico, anch'esso elaborato con una recentissima edizione al pari delle riprese aeree più recenti disponibili per la consultazione libera e gratuita su internet.

In aggiunta allo studio e all'analisi comparata dei supporti cartografici "tradizionali" sopra indicati, la D.G.R. XI/5714/2021, all'Allegato D, punto 7.1, prevede inoltre che il Comune nell'individuazione cartografica del reticolo idrico minore parta dal reticolo idrografico *Master* messo a disposizione da Regione Lombardia sul proprio Geoportale alla sezione RIRU (Reticolo Idrografico Regionale Unificato), identificando eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua e/o modificando quelli già esistenti. Il reticolo Master, che comprende il Reticolo Idrografico Principale, il Reticolo di Bonifica – SIBITER, l'idrografia del Database Topografico Regionale e il reticolo della CT10, digitalizzato dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, è stato quindi scaricato dal portale cartografico di Regione Lombardia al seguente indirizzo <http://www.geoportale.regione.lombardia.it/> e verificato con le cartografie disponibili e lo stato di fatto dei luoghi (rilievo diretto di terreno del reticolo idrico).

Sull'intero reticolato idrografico individuato in questo modo è stato distinto il reticolo idrico principale, mediante il confronto con l'Allegato A della D.G.R. n. XI/5714/2021, il reticolo dei canali di bonifica o di competenza dei Consorzi di Bonifica, mediante il confronto con l'Allegato C della D.G.R. n. XI/5714/2021, il reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po, mediante il confronto con l'Allegato B della D.G.R. n. XI/5714/2021 (quest'ultimo può comprendere sia corsi d'acqua del reticolo principale – allegato A – che del reticolo di bonifica – allegato C) e infine il reticolo idrico privato, mediante i criteri indicati dall'Allegato D della D.G.R. n. XI/5714/2021 e con le caratteristiche e i requisiti di cui al R.D. 1775/1933 e del Regolamento Regionale n. 2/2006 della Lombardia. Per differenza, sul reticolo idrico residuale in quanto non appartenente ad alcuna delle quattro categorie sopra indicate, viene individuato il reticolo idrico minore di competenza comunale, che ingloba al suo interno anche alcuni corsi d'acqua demaniali già iscritti nell'Elenco delle Acque Pubbliche.

Esiste poi un fitto e molto diffuso e ramificato reticolo idrico secondario, costituito da quei piccoli canali, canaline o brevi corsi d'acqua, fossi di guardia stradali e di irrigazione e scolo agricolo, perlopiù a carattere effimero e con portata discontinua, di servizio intra e interpoderali a servizio dell'attività irrigua



agricola, la cui gestione resta a diretto carico dei privati proprietari frontisti dei singoli fondi posti a confine (latistanti) o dei fondi che beneficiano dell'irrigazione o dello scolo. La regolamentazione lungo tali tratti è demandata alle norme del Codice Civile e alla legislazione in tema di rapporti tra fondi confinanti. Tale reticolo, non cartografato, non è stato pertanto oggetto di approfondimento e trattazione ai sensi della D.G.R. XI/5714/2021.

Successivamente è stato eseguito il rilievo diretto in sito dell'intero reticolato idrografico, riprendendo e verificando quanto già oggetto dei rilievi svolti nell'anno 2010 da parte dello *Studio Agriter* di Crema nel corso dell'originaria stesura dello Studio di Determinazione del Reticolo Idrico Minore, che ha interessato tutti i corsi d'acqua presenti, dai più significativi fino ai colatori e canali di drenaggio, verificando quanto emerso dalle analisi cartografiche preliminari e riservando particolare attenzione alla presenza di eventuali criticità idrauliche o geomorfologiche.

In linea generale il territorio comunale è dominato dalla presenza del Canale Pietro Vacchelli o Canale Marzano (Reticolo privato) e di numerose rogge irrigue o di bonifica regolate artificialmente che vanno a costituire una fittissima trama che interessa omogeneamente quasi la totalità del territorio esaminato (di vocazione per lo più agricola), a meno del lembo meridionale, a valle della scarpata morfologica, tale da necessitare di una rete di scolo molto sviluppata.

Pertanto, sulla base di quanto premesso e in applicazione del dettame della D.G.R. XI/5714/2021,

**NON RISULTANO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BAGNOLO CREMASCO CORSI D'ACQUA NATURALI O ARTIFICIALI E CANALI DEMANIALI CHE DEBBANO VENIRE ASCRITTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE,**

in quanto nessun corso d'acqua tra tutti gli elementi idrografici individuati e cartografati secondo la metodologia prevista e sopra esposta analiticamente, risulta iscritto all' Allegato A della D.G.R. XI/5714/2021, mentre invece compare un corso d'acqua iscritto e inserito negli elenchi di cui all'Allegato C della D.G.R. XI/5714/2021 e altri in gestione diretta da parte di consorzi o utenze private (ovvero canali oggetto di concessione, alcuni anche iscritti nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Cremona), oppure appartengono alla rete intra e interpoderale secondaria.



### 3. IL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA

I criteri di identificazione del Reticolo Idrico Minore sono stati già descritti in precedenza e hanno portato ad escludere la presenza di corsi d'acqua attribuiti al reticolo idrico principale e quindi di competenza della Regione Lombardia o dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po. Come spesso accade nei territori di pianura, il reticolo idrico naturale, se esistente, è incluso nell'Allegato A della D.G.R. n. XI/5714/2021, ed è quindi ascrivito al Reticolo Idrico Principale, ma non nel caso di Bagnolo Cremasco. Alcune delle rogge, dei navigli e dei corsi d'acqua di dimensioni e portata significative non riportati nell'Allegato A sono invece sovente inclusi nell'Allegato C della D.G.R. medesima e sono quindi ascrivibili al reticolo idrico di bonifica e pertanto di pertinenza consortile.

In base alla suddivisione del territorio regionale in comprensori di bonifica, ai sensi della Legge Regionale 31/2008, Titolo VII, art. 76 e seguenti, sul territorio comunale di Bagnolo Cremasco esercita autorità il *Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio DUNAS* (nato dalla fusione tra i Consorzi di Bonifica Naviglio-Vacchelli, Dugali e questi due con il Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado Adda Serio, avvenuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7173 in data 6.8.2012), con sede in Cremona, via Amilcare Ponchielli n. 5: dalla consultazione dell'allegato Allegato C della D.G.R. XI/5714/2021 e del Geoportale regionale alla sezione RIRU, si è trovata conferma al fatto che alcuni canali risultano essere in gestione diretta da parte del consorzio stesso. Si tratta del canale dotato del codice SIBITER (definitivo o provvisorio):

**CAVO TURATI (SIBITER 005PROVV93)**

A maggior chiarimento circa la classificazione dei canali sopra indicati nel reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica, si ritiene doveroso sottolineare che sono considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i canali di bonifica realizzati direttamente dallo Stato o dalla P.A. ovvero attraverso i Consorzi di Bonifica secondo le disposizioni del R.D. 13/02/1933, n. 215 "*Nuove Norme per la Bonifica integrale*". In tali canali demaniali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandole in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque limitatamente ai predetti canali si esercita sulla base della specifica normativa di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "*Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*" Titolo VI e del Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010, entrambi riportati in Appendice.

Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica sono:

- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "*Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*". Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 "*Regolamento di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*".



#### 4. IL RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE

Sulla base di quanto premesso e in applicazione del dettame della D.G.R. XI/5714, non risultando iscritti né negli Elenchi in Allegato A, B e C, né in gestione diretta da parte di alcun consorzio irriguo, utenza o utilizzatore privato, vengono ascritti al Reticolo Minore di competenza comunale i seguenti canali/rogge:

- **ROGGIA VALMARZO O SMARZA O VALMARZA** (Elenco Acque Pubbliche Prov. CR n. 84)
- **ROGGIA CANADELLA O CARADELLA** (Elenco Acque Pubbliche Prov. CR n. 86)
- **ROGGIA MELESA** (Elenco Acque Pubbliche Prov. CR n. 87)
- **GRONDA NORD**
- **Affluenti e scaricatori Gronda Nord**

Al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la Polizia Idraulica di competenza comunale, si sono seguite le indicazioni riportate nell'Allegato D alla D.G.R. XI/5714, punti 2 e 3:

- sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d'acqua naturali anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- la legge regionale n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di Polizia Idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114). Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato C) e che non si qualificano come canali privati. I comuni sono, pertanto, chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore. I comuni debbono esercitare le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F "Canoni regionali di Polizia Idraulica" ed E "Linee Guida di Polizia Idraulica", parti integranti della deliberazione regionale.

Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica sono:

- per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"*, che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico.



## 5. IL RETICOLO IDRICO PRIVATO

Tra i canali esclusi dagli elenchi degli Allegati A (Reticolo Principale), B (Reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e C (Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica), a monte dell'individuazione dei canali attribuiti al reticolo idrico minore di competenza comunale, occorre procedere al riconoscimento dei canali e corsi d'acqua aventi natura privata. A tale proposito si ritiene utile richiamare la differenza, oggi definitivamente chiarita dalla legislazione vigente, tra il concetto di acqua pubblica (sancito dall'art. 822 del Codice Civile e dalla Legge n. 36/1994), intesa come "massa liquida", avente sempre natura pubblica e soggetta al regime della Concessione, e il concetto di opere, contenitori e/o acquedotti all'interno dei quali tale acqua è captata, raccolta, trasportata e distribuita finanche trattata, scaricata o restituita, che può avere sia natura pubblica (ovvero proprietà demaniale come nel caso dei fiumi, torrenti, laghi, rii, fossati, etc...) che natura privata, soggetta al regime della Concessione per quanto riguarda la sola gestione del bene acqua ma al regime privatistico per quanto concerne il bene immobile del canale o alveo appositamente realizzato per l'esercizio della Concessione stessa.

Pertanto, mentre tutte le acque superficiali e sotterranee (intese come massa liquida) sono e restano pubbliche, anche se non direttamente inserite e indicate negli Elenchi provinciali delle Acque Pubbliche, diversa natura possono avere gli elementi di trasporto, distribuzione e/o accumulo e utilizzo di tali acque, ovvero ancora pubblica oppure privata. Sulla demanialità di fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti e alveo pertinenziale annesso, non vi è alcun dubbio dato che il Codice Civile li menziona esplicitamente. Per le altre acque definite pubbliche si devono intendere tutti gli altri corsi d'acqua di proprietà demaniale formati da acque pubbliche naturalmente fluenti, con portata perenne o intermittente, ivi comprese le sorgenti in quanto ne costituiscono il *caput fluminis*.

Dalle suindicate indicazioni, sommariamente riportate, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece discernere i canali artificiali interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla pubblica amministrazione e quelli a scopo di bonifica o irrigazione o entrambe. Circa i canali costruiti da privati si deve fare riferimento al R.D. 1775/1933 "*Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici*": se i canali sono costruiti dai concessionari in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione. L'acqua pubblica, in essi immessa e che vi scorre, non perde la sua natura giuridica di bene demaniale: essa, infatti, è derivata (sottratta) per il tempo e secondo il modo disciplinato dalla concessione dal luogo ove naturalmente si trova per essere destinata altrove ad un uso speciale in favore del concessionario, essendo ritenuto tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare e utilizzare l'acqua pubblica all'interno del cavo privato, quest'ultimo e le opere realizzate e in esercizio dal privato in forza della concessione, sottostanno al destino per esse previsto dalla vigente normativa (R.D. 1933/1775).

In particolare:



- per le grandi derivazioni (artt. 25, 28, 29, 31 del R.D. 1775/1933), le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);

- per le piccole derivazioni, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano pienamente quali opere oggetto di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933 e per quanto concerne la Regione Lombardia al Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006. Sono pertanto esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati e/o utilizzati da soggetti privati (singoli o riuniti in varie forme quali Consorzi di irrigazione, Utenze irrigue, Cooperative, etc...), nei quali le acque pubbliche vi sono artificialmente e appositamente immesse e derivate in base a singoli atti di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933; tali canali sono disciplinati dalla medesima normativa ovvero dagli specifici regolamenti locali (regionali) regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche. Questi corsi d'acqua non possono essere considerati demaniali in quanto non sono iscritti nell'Elenco delle Acque Pubbliche (o lo erano ma non lo sono più, come nel caso delle rogge Acqua Rossa e Alchina), non sono di origine naturale, non sono di bonifica né realizzati dalla Pubblica Amministrazione o dai Consorzi di Bonifica e infine non sono stati realizzati come opere idrauliche dalla P.A. o con finanziamenti pubblici.

Nel comune di Bagnolo Cremasco le rogge o cavi privati governati, in forza di vigenti atti di concessione rilasciati, o in corso di rilascio, dalla P.A., dai consorzi irrigui o dai "condomini degli utenti" che ne derivano e utilizzano le acque, mediante il coordinamento di un amministratore/regolatore o anche in assenza di questo, risultano essere:

- Bocchetto dei Capi
- Bocchetto di Capergnanica
- Bocchetto di Chieve
- Bocchetto di Monte
- Bocchetto di Sant'Ambrogio
- Bocchetto di Spino
- Bocchetto Fuga
- Bocchetto Naviglio
- Bocchetto Quarantina
- Bocchetto Roverbetta
- Bocchetto Santo Stefano
- Bocchetto Vimercati



- Canale Pietro Vacchelli o Marzano
- Roggia Acqua Rossa
- Roggia Alchina
- Roggia Comuna
- Roggia Nuova
- Roggia Vedria

Tali canali o rogge sono di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11/12/1933 n. 1775), così come il complesso delle opere strumentali alle derivazioni e al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti irrigui di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli siano vigenti, in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

È interessante notare come alcuni dei canali descritti siano privi di un amministratore o regolatore, ma venga gestita direttamente dal condominio degli utenti che usufruiscono degli stessi. La manutenzione delle rogge resta quindi a carico dei singoli privati che operano nell'esclusivo interesse dei propri beni e nel rispetto di quanto contenuto nel disciplinare di concessione in loro possesso.

## **6. VERIFICA DI CONGRUITA' CON IL RETICOLO IDRICO MASTER DELLA REGIONE LOMBARDIA (Geoportale)**

L'individuazione cartografica del Reticolo Idrico Minore deve avvenire, secondo le Linee Guida emanate dalla Regione Lombardia e consultabili anche on-line alla sezione dedicata del sito istituzionale, partendo dal cosiddetto **reticolo idrico master**, messo a disposizione proprio da Regione Lombardia e visualizzabile sul Geoportale della stessa (dove è disponibile anche per il download), individuando eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua o modificando quelli già esistenti e preventivamente caricati. Il reticolo idrico master comprende:

- il reticolo idrico principale di competenza regionale (RIP)
- il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di bonifica (RIB - SIBITER)
- il reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale Fiume Po (AIPo)
- l'idrografia del Database Topografico Regionale (DBTR)
- il reticolo digitalizzato della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000.

Pertanto la ricognizione del reticolo idrografico insistente sul territorio comunale di Bagnolo Cremasco è avvenuta a partire, oltre che dalla consultazione degli elenchi riportati negli allegati A, B e C della D.G.R. XI/5714/2021 e dai rilievi di terreno, anche dal confronto tra questi elenchi, o meglio dei tracciati dei corsi d'acqua indicati negli elenchi stessi e individuati sul territorio, con quanto riportato nel reticolo idrico master, utilizzando come base cartografica di partenza il Reticolo Idrografico Regionale Unificato (RIRU).

L'analisi operata ha consentito di verificare che tutti i tratti di corsi d'acqua inseriti negli elenchi come



RIP e RIB, oppure individuati come tali dalle rilevazioni di campagna e dalle indagini condotte presso il competente Consorzio di Bonifica, erano presenti e cartografati nel Geoportale e nel reticolo master, sebbene a volte con tracciato leggermente differente rispetto a quello reale individuato dalle indagini e ricerche svolte ad hoc per la redazione del presente documento.

Anche tutte le rimanenti entità idrografiche in questo individuate come *"Classificazioni Elementi del Reticolo Idrografico Regionale Unificato"*, ovvero riconosciuti come corsi d'acqua o canali/rogge/navigli, non inseriti nei reticoli RIP/RIB e in attesa di attribuzione a uno dei due reticoli rimanenti, ovvero minore (di competenza comunale) o privato, sono risultati effettivamente presenti e più o meno corrispondenti e/o corretti come individuazione cartografica (cioè sono di fatto corsi d'acqua) e ora attribuiti o al reticolo idrico privato, o al reticolo idrico minore comunale, oppure alla rete idrica secondaria aziendale o interaziendale, e come tali, in alcuni casi, indicati nel RIRU con linee azzurre sottili, ma non nella Tavola 1 allegata.

La consultazione del RIRU ha consentito anche di ricavare il codice SIBITER (Sistema Informativo Bonifica Irrigazione Territorio) sia del canale inserito nel Reticolo di Bonifica (Cavo Turati), che per altri quattro canali ora inseriti nel reticolo idrico privato.

La numerazione progressiva inserita per alcuni dei canali inseriti dal RIRU nel reticolo idrico minore e ora riconosciuti anche nel presente studio (unitamente ad altri di nuovo inserimento) dovrà invece essere aggiornata con la numerazione completa riportata a seguire in questo Documento di Polizia Idraulica.

## **7. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO**

Il presente Documento di Polizia Idraulica contiene, oltre alla ricognizione generale del reticolo idrografico, anche la regolamentazione dell'attività di Polizia Idraulica sullo stesso e l'individuazione delle Autorità competenti. L'Amministrazione Comunale pertanto, a mezzo del presente elaborato tecnico, individua cartograficamente le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, siano essi appartenenti al reticolo idrico di bonifica (RIB), che al reticolo idrico minore, nonché le attività vietate o soggette a nulla-osta idraulico. Si ricorda che non sono stati individuati corsi d'acqua attribuiti al Reticolo Idrico Principale e come tali ricadenti sotto la competenza della Regione Lombardia e/o di AIPo. **Si ricorda anche che sul Reticolo Idrico privato non sono previste fasce di rispetto.**

Si evidenzia che accogliendo la giurisprudenza corrente le distanze dai corsi d'acqua considerate nel presente studio devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Come previsto dall'Allegato D alla D.G.R. XI/5714/2021, punto 5.1, dovrebbero venire riportate nella tavola 2 allegata anche le fasce di rispetto conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), e alle aree allagabili



individuare dal Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), che però non sono individuate nel territorio comunale di Bagnolo Cremasco (allegato 2).

Sono invece indicate graficamente le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate ai sensi del R.R. n. 3/2010, assunto come Regolamento di Polizia Idraulica dal Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio e le fasce di rispetto del reticolo minore di competenza comunale determinate ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Si ritiene tuttavia utile precisare meglio i criteri particolari che hanno portato all'attribuzione e alla definizione di tali fasce di rispetto, considerando le diverse categorie giuridiche in cui è stato suddiviso il reticolato idrografico che interseca il territorio comunale bagnolese:

1. corsi d'acqua fasciati e inseriti nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), **NON PRESENTI**
2. corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (RP) secondo il Piano Gestione Rischio Alluvioni, **NON PRESENTE**
3. corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale secondo l'Allegato A alla D.G.R. XI/5714/2021, **NON PRESENTI**
4. corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrico di Bonifica di competenza consortile, **PRESENTI**
5. corsi d'acqua privati, **PRESENTI**
6. corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, **PRESENTI**.

**4 - corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrico di Bonifica di competenza consortile:** si tratta di un canale, o roggia a funzionalità mista di irrigazione e bonifica, gestito dal Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio – Adda Serio di Cremona, ovvero del Cavo Turati e delle sue diramazioni. Lungo lo sviluppo di questo corso d'acqua la fascia di rispetto è stata introdotta e deve essere regolamentata a norma del **Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368** "*Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*", Titolo IV, art. 133, 134, 135 e dal **Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3**, pubblicato nel II Suppl. Ord. del BURL n. 6 del 12/02/2010 (assunto come Regolamento di Polizia Idraulica consorziale del Consorzio di Bonifica DUNAS, che dovrà disciplinare e gestire il proprio comprensorio sulla base del dettato generale delle norme nazionali e regionali citate). Lungo tali corsi d'acqua la fascia di rispetto è stata mantenuta, per l'intero tratto di interesse, sempre pari a 10 m di ampiezza su entrambe le sponde, senza restringimenti o riduzioni, misurati a partire dal piede degli argini o, in assenza di argini, a partire dalla sommità della sponda incisa.

Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell'art. 4 del R.R. 8 febbraio 2010 n. 3, la tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità.

**5 – corsi d'acqua privati:** si tratta di 18 canali non demaniali e gestiti dai consorzi privati di irrigazione e



miglioramento fondiario o da utenti irrigui (singoli o associati), agenti e competenti sui rispettivi territori e sui relativi canali, in virtù dei corrispondenti atti di concessione vigenti o in rinnovo (o comunque dai soggetti aventi titolo alla Concessione). Lungo lo sviluppo di questi corsi d'acqua non è prevista fascia di rispetto, demandando al Codice Civile e alla Normativa urbanistica, paesaggistica e edilizia comunale, provinciale e regionale la regolamentazione delle attività previste e/o vietate.

Questa scelta risulta giustificata dal fatto che si tratta di rogge a scopo irriguo o di colo, a regimazione costante, spesso con portate, sempre regolate, poco significative o assenti e in ogni caso, per la rete irrigua, limitate a soli tre/quattro mesi all'anno circa (da metà maggio a inizio/metà settembre). Inoltre, in tali ambiti non risulta essere né in atto né potenziale nessun fenomeno erosivo e di trasporto solido e non sussiste il rischio di esondazione significativa o pericolosa, in considerazione anche del fatto che, in corrispondenza dei tratti urbanizzati, i corsi d'acqua sono stati o intubati o interessati da rinforzo delle sponde e degli argini con opere di difesa.

Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell'art. 4 del R.R. 8 febbraio 2010 n. 3, la tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità.

**6 - corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrico Minore di competenza comunale:** si tratta dei corsi d'acqua (in parte demaniali), che vedono applicate fasce di rispetto di 10 m di larghezza misurati a partire dal piede degli argini o, in assenza di argini, a partire dalla sommità della sponda incisa, entro cui vigono le norme previste dal R.D. 523/1904, denominati:

- **ROGGIA VALMARZO O SMARZA O VALMARZA** (Elenco Acque Pubbliche Prov. CR n. 84)
- **ROGGIA CANADELLA O CARADELLA** (Elenco Acque Pubbliche Prov. CR n. 86)
- **ROGGIA MELESA** (Elenco Acque Pubbliche Prov. CR n. 87)
- **GRONDA NORD, compresi Affluenti e Scaricatori della Gronda Nord**

Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell'art. 4 del R.R. 8 febbraio 2010 n. 3, la tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità. Diversamente vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del P.T.U.A. della Regione Lombardia.

## **8. NOTE RIEPILOGATIVE E CONCLUSIVE**

Il reticolo idrografico individuato nel Comune di Bagnolo Cremasco è dominato dalla presenza del Canale Pietro Vacchelli o Marzano; esso appartiene per l'intero tratto al Reticolo Idrico privato ai sensi della D.G.R. n. XI/5714/2021, Allegato D.



L'Autorità di Bacino del Fiume Po ha previsto per il Fiume Adda e per il Fiume Serio l'individuazione di fasce fluviali, con relative norme, durante la stesura del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) definite A, B e C le cui norme di salvaguardia sono definite dall'Autorità di Bacino del Fiume Po medesima e soggette al controllo della Regione Lombardia. Sempre lungo il Fiume Adda e il Fiume Serio, sono state individuate anche le aree allagabili nel Piano Gestione Rischio Alluvione (P.G.R.A.) secondo un rischio decrescente dalla zona più prossima al Fiume (P3/H, pericolosità massima, colore blu), sino alla più lontana (P1/L, pericolosità minima, colore celeste), passando per la zona intermedia (P2/M, azzurro). In tali aree, non coincidenti anche se in parte sovrapposte alle fasce PAI, che costituiscono delle vere e proprie fasce di rispetto, valgono nuovamente i disposti delle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.A.I., secondo un criterio di corrispondenza. Nel comune di Bagnolo Cremasco non sono presenti (allegato 2) né fasce PAI né aree PGRA e pertanto sotto il profilo della pericolosità e del rischio idraulico di macro-livello il territorio si può ritenere sicuro.

Il reticolo idrico di natura demaniale e residuale rispetto a quello già sopra richiamato (Serio e Adda), ma iscritto nell'Allegato C della D.G.R. XI/5714/2021, viene classificato invece come Reticolo Idrico di Bonifica di competenza consortile, le cui fasce di rispetto sono normate dal **Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368** "*Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*", Titolo IV, art. 133, 134, 135, e dal **Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3** pubblicato nel II Suppl. Ord. del BURL n. 6 del 12/02/2010.

Il territorio comunale di Bagnolo Cremasco, che appartiene al comprensorio di bonifica di pertinenza del Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio, è infatti interessato dalla presenza di un solo corso d'acqua (Cavo Turati) che svolge le funzioni di irrigazione, colo e bonifica dei fondi presenti sul territorio. Questo canale è di gestione diretta da parte del citato Consorzio di Bonifica, mentre gli altri canali (privati), elencati in tab. 4 negli allegati al presente Documento, risultano gestiti da consorzi irrigui privati o dai condomini di utenza delle singole rogge, spesso privi di regolatore o amministratore. Su questi 18 corsi d'acqua non demaniali non sono state applicate fasce di rispetto. Le funzioni di gestione dei canali e delle acque ivi defluenti in regime di Concessione sono svolte dai singoli gestori dei corsi d'acqua secondo quanto stabilito nei rispettivi Disciplinari di Concessione o secondo le Norme del Codice Civile.

I restanti 4 corsi d'acqua individuati e presenti sul territorio di Bagnolo Cremasco, sono stati attribuiti secondo le vigenti norme al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale e vedono applicate fasce di rispetto di 10 m di larghezza misurati a partire dal piede degli argini o, in assenza di argini, a partire dalla sommità della sponda incisa, entro cui vigono le norme previste dal R.D. 523/1904; la loro gestione deve ricadere all'interno delle attività di competenza dell'Amministrazione Comunale, alla quale fa capo anche **la stretta attività di vigilanza delle prescrizioni vigenti ai sensi di legge all'interno di tutte le fasce di rispetto.**

È inoltre presente sul territorio comunale una fitta rete secondaria di piccoli canali di servizio intra e



interpoderali o fossi di guardia (alcuni anche cartografati nell'applicativo e nella cartografia del RIRU sul Geoportale della Regione Lombardia), la cui gestione resta a carico dei proprietari dei singoli fondi posti a confine e per i quali non è stata prevista l'applicazione di alcuna fascia di rispetto in quanto:

- non sono sempre e univocamente rappresentati come corsi d'acqua nella cartografia ufficiale CTR e IGM;
- si tratta di brevi corsi d'acqua privati, in buono stato manutentivo, asserviti esclusivamente alle necessità irrigue o di colatura degli appezzamenti agricoli che attraversano o che perimetrano, oppure fossi di guardia stradali;
- costituiscono le ultime derivazioni dalle principali rogge irrigue, che a loro volta, in alcuni casi, costituiscono la parte terminale del sistema di irrigazione di questa parte della provincia;
- non sono interessati da nessuna derivazione secondaria d'acqua a valle;
- sono interessati dal flusso delle acque solamente per pochissimi giorni all'anno, esclusivamente durante la stagione irrigua estiva e unicamente nei turni orari stabiliti per ogni singolo appezzamento, oppure solo durante eventi meteorici particolarmente significativi;
- le portate sono poco significative e non in grado di generare alcun fenomeno di trasporto solido;
- presentano sovente sponde stabili e consolidate e non sono stati rilevati significativi fenomeni erosivi in atto o potenziali o di divagazione dell'alveo;
- non determinano l'insorgere di sensibili e significative condizioni di rischio idraulico nei territori attraversati.

Per quanto riguarda la numerazione dei corsi d'acqua e l'attribuzione di un codice univoco a ognuno di questi, complessivamente nel territorio comunale di Bagnolo Cremasco sono stati individuati, censiti e mappati 24 corsi d'acqua, comprendenti quelli iscritti al Reticolo Idrico Bonifica di competenza consortile (1 corso d'acqua), quelli iscritti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale (5 corsi d'acqua) e quelli privati (18 corsi d'acqua), il cui tracciato è individuato in TAV. 1; a ognuno di questi è stato assegnato (oltre al già attribuito codice SIBITER, quando presente), accanto al/ai toponimo/i ufficiale/i, un codice alfanumerico composto da:

- sigla della provincia di Cremona (CR);
- numero attribuito a Bagnolo Cremasco nell'ordinamento alfabetico progressivo dei Comuni della Provincia (005);
- numero progressivo attribuito ai 24 corsi d'acqua privati o minori presenti nel territorio di Bagnolo Cremasco, ordinati alfabeticamente (da 002 a 024);
- codice SIBITER per Cavo Turati, iscritto all'Allegato C della D.G.R. XI/5714-2021 "Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica".

31 ottobre 2022

dott. Davide Incerti, geologo



dott. Giulio Mazzoleni, geologo

